



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELL'ASSOCIAZIONE A.ca.t. Vita Nuova ODV

per modificare lo statuto ai sensi del D.Lgs. 03/07/2017 n° 117

In data 28/06/2019,
alle ore 19,00 _____
presso la sede sociale dell'ACAT Vita Nuova _____,
in Via _____ Damiano Chiesa n. 12 bis Nichelino _____
si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2).

Il Presidente_Paolino Cipolla_ dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretaria la sig.ra _D'Alò Fernanda_.

Il Presidente constata che sono presenti 30 associati, di cui 10 in proprio e 20 per delega.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2) e, più specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro Regionale delle ODV col n. 127/TO.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 30; contrari 0; astenuti 0.



Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate,

chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19,45, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Nichelino il 28/06/2019

Il Segretario
D'Alò Fernanda

Fernanda D'Alò

il Presidente
Paolino Cipolla



Paolino Cipolla

Registrato a MONCALIERI il 02 LUG. 2019
al n.° 1165 serie 3C
EURO € ESENTE DA IMPOSTE A. SENSI DEL
D. Lgs. 117/2017.

(*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Marcella Franco

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
(Dr. Marco Caramegna)

Marco Caramegna





Statuto

A.C.A.T.

Vita Nuova

Associazione dei

Club Alcologici Territoriali

(Metodo Hudolin)

Approvato all'unanimità/maggioranza in Assemblea Straordinaria riunitasi a Nichelino
Via D. Chiesa 12 bis , in data 28/06/2019

Esente da imposta di bollo e di registro

Firma Presidente



Statuto ACAT Vita Nuova O.D.V.

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO dei CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI

(Metodo Hudolin)

A.C.A.T. Vita Nuova O.D.V.

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

- a) È costituita nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore sotto la denominazione **ASSOCIAZIONE dei CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI Vita Nuova O.D.V.**, Organizzazione di Volontariato siglabile: **A.C.A.T. Vita Nuova O.D.V.** e assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.
- b) L'Associazione **A.C.A.T. Vita Nuova O.D.V.** è un'Associazione di Volontariato a carattere apartitico, interetnico e aconfessionale, senza scopi di lucro, che ispirandosi ai principi di solidarietà sociale persegue scopi associativi sanitari e culturali, secondo la metodologia ideata dal Prof. Vladimir Hudolin e denominata "Approccio Ecologico Sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi". L'Associazione **A.C.A.T. Vita Nuova O.D.V.** ha sede legale in Nichelino (TO), Via Damiano Chiesa 12 bis .
- c) Il trasferimento della Sede Legale deliberata dal Direttivo non comporterà modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e dovrà essere comunicata entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti Gestori di Pubblici Registri presso i quali l'Associazione è inserita.
- d) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria e con la maggioranza prevista all'art.16, punto 6 del presente Statuto.

ART. 2

STATUTO

L'Organizzazione di Volontariato **A.C.A.T. Vita Nuova O.D.V.** è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.



ART. 3

EFFICACIA DELLO STATUTO

Gli associati sono vincolati all'osservanza dello Statuto che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

INTERPRETAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere su iniziativa del Consiglio Direttivo o degli associati.

Il Consiglio Direttivo, verificate le proposte, indice entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Straordinaria che dovrà deliberare sulle modifiche.

ART. 5

C.A.T.: Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin) A.C.A.T.: Associazione dei Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin)

Il Club è una comunità multifamiliare appartenente alla comunità locale, dove ogni persona e ogni famiglia possono fare un percorso di cambiamento delle relazioni per una migliore qualità della vita e affrontare le molteplici difficoltà e sofferenze presenti nella persona, nella famiglia e nella comunità, seguendo come metodo l'Approccio Ecologico Sociale del Prof. Vladimir Hudolin, ampiamente sperimentato nei problemi alcolcorrelati e complessi e nella multidimensionalità della vita.

Il Club, composto da famiglie e da un Servitore Insegnante, è parte della Comunità locale in cui opera e promuove una cultura della protezione e promozione della salute, coerentemente con l'Approccio Ecologico Sociale che ne è il fondamento scientifico.

L'Associazione **A.C.A.T. Vita Nuova O.D.V.** nasce per facilitare e supportare il lavoro dei Club e si costituisce come Ente del Terzo Settore, con un proprio Statuto.

ART.6

OGGETTO DELL'ATTIVITÀ – SCOPI

L'Associazione **A.C.A.T. Vita Nuova O.D.V.** esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per assenza di scopo di lucro s'intende quanto disposto all'articolo 8 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'attività sarà svolta in favore delle Comunità, delle famiglie, dei propri associati e

Statuto ACAT Vita Nuova O.D.V.



loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati tramite interventi e servizi associativi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione **A.C.A.T. Vita Nuova O.D.V.** è al servizio delle comunità multifamiliari con problemi alcolcorrelati e complessi, collaborando con le strutture associative e sanitarie, pubbliche e private.

Nell'ambito dell'Approccio Ecologico Sociale, del quale i Club Alcolologici Territoriali (Metodo Hudolin) sono il fulcro, l'Associazione **A.C.A.T. Vita Nuova O.D.V.** promuove interventi rivolti:

- 1) Alla prevenzione e al controllo dei problemi alcolcorrelati e complessi, come parte del sistema di promozione e protezione della salute, con interventi di sensibilizzazione alla popolazione, agli operatori del settore sanitario, agli amministratori sia pubblici sia privati nella veste istituzionale che rappresentano.
- 2) Al cambiamento della cultura sanitaria e generale della società con interventi e manifestazioni, con la diffusione di materiale informativo con tutti i mezzi mediatici disponibili, con la formazione di volontari nello specifico dei problemi alcolcorrelati e complessi, con i rapporti diretti con le Istituzioni preposte alla salute della persona e dell'ambiente.
- 3) Alla ricerca e al conseguimento di una migliore qualità della vita basata sull'acquisizione di un corretto stile di vita.

ART. 7

COLLEGAMENTO CON ASSOCIAZIONI DI AMBITO PIÙ VASTO

L'**A.C.A.T. Vita Nuova O.D.V.** aderisce all'Associazione A.P.C.A.T./A.R.C.A.T. (Associazione Provinciale/Regionale dei Club Alcolologici Territoriali - Metodo Hudolin).

ART. 8

MEZZI ECONOMICI

a) Il patrimonio dell'Associazione **A.C.A.T. Vita Nuova O.D.V.**, durante la vita della stessa, è indivisibile ed è costituito da:

1. beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 2. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 3. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio/rendiconto.
- b) L'**A.C.A.T. Vita Nuova O.D.V.** trae le risorse economiche per il funzionamento e

Statuto ACAT Vita Nuova O.D.V.



lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative e contributi degli aderenti;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche;
4. contributi di Organismi Internazionali;
5. donazioni e lasciti testamentari;
6. rimborsi derivanti da convenzioni;
7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

- c) Le spese per le attività sostenute dagli associati e dagli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro i limiti che, su proposta del Consiglio Direttivo, sono preventivamente stabiliti dall'Assemblea Generale. L'attività degli associati e degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
- d) L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

ART. 9

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita (art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017) nonché ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 10

ASSOCIATI

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. L'accettazione è comunicata all'interessato con conseguente inserimento nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva



convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di associati benemeriti sia persone fisiche sia Enti del Terzo Settore che si riconoscono nei principi e negli scopi dell'Associazione e desiderano collaborare fattivamente alla loro realizzazione e si impegnano al rispetto del presente Statuto. Possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso/esclusione.

La qualifica di associato si perde:

1. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
2. per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto;
3. per recesso dall'Associazione da parte dell'associato con comunicazione scritta almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso;
4. l'associato receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 11

INTRASMISSIBILITÀ DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 12

DOVERI E DIRITTI DELL'ASSOCIATO

- 1) L'associato è obbligato a:
 - a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e degli associati, e a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- 2) Gli associati regolarmente iscritti hanno diritto di:
 - a) votare all'Assemblea degli associati per l'approvazione e la modifica dello



Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione, per lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;

b) votare, in virtù dell'art. 24 D.Lgs. 117/2017, dopo due mesi dall'iscrizione nel Libro degli Associati.

c) accedere alle cariche associative.

3) Tutti gli associati e gli aderenti all'Associazione sono tenuti a partecipare a tutte le attività promosse dalla stessa.

4) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 13

QUALITÀ DI VOLONTARIO

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 14

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'**A.C.A.T. Vita Nuova O.D.V.** :

1. Assemblea Generale di tutti gli associati
2. Consiglio Direttivo
3. Presidente dell'Associazione
4. Organo di controllo
5. Collegio di revisione



ART. 15

L'ASSEMBLEA

- a) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.
- b) È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo (la Sede o altro luogo nell'ambito del Comune di competenza della Sede), l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal Libro degli associati, e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
- c) L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
- d) I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- e) L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota, può essere Ordinaria o Straordinaria. Ogni associato non può ricevere più di 2 (due) deleghe. I componenti del Direttivo non possono ricevere deleghe.
- f) L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione.

ART. 16

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea:
- a) nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio/rendiconto consuntivo e preventivo;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati;
 - f) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
 - g) approva l'eventuale Regolamento dei lavori Assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - j) delibera l'entità della quota associativa annuale;
 - k) si esprime sui ricorsi relativi alla elezione di domande di ammissione di nuovi associati;



- 
- l) delibera l'entità massima di rimborso per le spese sostenute dagli associati per le attività prestate.
- 2) L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in sua assenza da un altro membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti.
- 3) La prima e la seconda convocazione non devono essere esposte nello stesso giorno, devono avere almeno un intervallo di 24 (ventiquattro) ore tra la prima e la seconda convocazione e gli orari devono essere accessibili;
- 4) L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Direttivo non votano. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 5) L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione se è presente il settantacinque per cento degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione se è presente la maggioranza degli associati.
- 6) Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque/cento) degli associati.

ART. 17

CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) Il Consiglio Direttivo è formato da almeno un numero di membri da 3 (tre) a 11 (undici), da stabilirsi prima dell'Assemblea per le votazioni del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti per un solo mandato successivo, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale del nuovo Direttivo, in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.
- b) Nel caso in cui, per dimissioni, per 3 (tre) assenze consecutive o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.
- c) Al nuovo Consiglio Direttivo spetta di:
- 1) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - 2) provvedere alla stesura del bilancio/rendiconto preventivo e consuntivo;



- 3) eleggere il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
 - 4) proporre all'Assemblea l'entità della quota associativa;
 - 5) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - 6) notificare all'Assemblea degli associati le nuove ammissioni e le eventuali esclusioni degli associati;
 - 7) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea degli associati.
- d) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di vita associativa.
 - e) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta.
 - f) Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 - g) I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la seduta, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti gli associati, previa richiesta scritta.

ART. 18

IL PRESIDENTE

- a) Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale nella prima seduta valida.
- b) Può concorrere alla carica di Presidente l'associato che ha maturato non meno di 3 (tre) anni di appartenenza all'Associazione e che abbia ricoperto la carica di Presidente di un Club dell'Associazione, o come componente del Direttivo.
- c) Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto per un solo mandato successivo. Salvo il caso in cui non si presenta un nuovo candidato, in questo caso l'Assemblea può rieleggere il Presidente uscente. Si applica l'Art. 2382 del Codice Civile.
- d) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha la facoltà di aprire conti correnti di concerto con il tesoriere su delibera del Consiglio Direttivo.
- e) Il Presidente presiede l'Assemblea Generale e le riunioni del Consiglio Direttivo,
- f) In caso d'impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. In caso invece, d'impedimento duraturo o in presenza delle dimissioni

del Presidente, i poteri passano al Vicepresidente con il mandato di gestire l'Ordinaria amministrazione e di convocare al più presto, e comunque entro 60 (sessanta) giorni, l'Assemblea Generale per la nomina del nuovo Presidente. che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.



ART. 19

IL SEGRETARIO

- a) Il Segretario redige e sottoscrive, insieme a chi ha presieduto la riunione, i verbali di ogni riunione dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo. In caso d'impedimento del Segretario, le sue funzioni sono svolte da persona delegata da chi presiede l'Assemblea.
- b) Il Segretario ha cura di conservare gli atti e devono essere accessibili agli associati previa richiesta scritta.
- c) Il Segretario cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle Assemblee degli associati, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno e dei regolamenti associativi; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

ART. 20

IL TESORIERE

Il Tesoriere redige la contabilità, i libri contabili e tiene la cassa, redige bilanci/rendiconti, cura i pagamenti e gli incassi secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

ART. 21

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi della

Statuto ACAT Vita Nuova O.D.V.

b) corretta amministrazione;

c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

e) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

ART. 22

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 23

BILANCIO/RENDICONTO

I documenti di bilancio/rendiconto dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio/rendiconto è predisposto dal Tesoriere/Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24

BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.



ART. 25

PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione **A.C.A.T. Vita Nuova O.D.V.** può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito Regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 26

ASSICURAZIONE VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27

SCIoglimento e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione **A.C.A.T. Vita Nuova O.D.V.** con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione **A.C.A.T. Vita Nuova O.D.V.**, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 28

GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 8, comma 2.

ART. 29

RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di Legge vigenti in materia, nonché al Regolamento interno, se esistente.

IL PRESIDENTE ACAT Vita Nuova O.D.V.

.....

(firmato in originale)


ACAT Vita Nuova
Associazione Culturale
VIA DAMIANO CHIESA 12 MICHELINO
CELL. 333247455